



Decisione/0354/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3793/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3793/TFNSVE/2025-2026, 3793 - Ricorso proposto dalla società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI (932827) contro la società ASD MAIELLA (963075) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice STIVALETTA ALESSIA (4925574)

In data 31 maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo alla calciatrice STIVALETTA ALESSIA (matricola 4925574).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che, con ordinanza del 26 giugno 2026, codesto Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche ordinava alla società ricorrente il deposito della prova dell'avvenuta consegna del ricorso alla società resistente, dando termine di 5 giorni dal ricevimento dell'ordinanza per tale adempimento.



La società ricorrente ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI non ha ottemperato a tale ordinanza, non producendo, nel termine assegnato, prova dell'avvenuta consegna della notifica del ricorso, ma limitandosi a ridepositare il testo del messaggio PEC all' A.S.D. MAIELLA CALCIO del 2 giugno 2026 e pertanto non ha dato prova dell'avvenuta notifica alla società resistente.

- esaminata la documentazione in atti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI contro la società ASD MAIELLA CALCIO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai